SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1272-A)

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE *

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

11ª (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

Comunicato alla Presidenza il 20 luglio 1978

*** Autorizzate, il 19 luglio 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « senza corresponsione di interessi » sono inserite le parole: « e di altri oneri ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 177 del 27 giugno 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di disporre una ulteriore proroga della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

Articolo 1.

A favore delle imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, è concessa per il periodo di un anno la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 60 per cento, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978.

Per le imprese di cui sopra che abbiano ripreso l'attività anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione di cui al precedente comma decorre dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

Articolo 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1979.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMSSIONI RIUNITE

Articolo 1.

Identico.

Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

Articolo 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, da effettuarsi senza corresponsione di interessi e di altri oneri nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1979.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In relazione a quanto disposto con il presente articolo cessano di avere efficacia i decreti ministeriali 26 maggio 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978 adottati per l'attuazione rispettivamente delle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 7 e al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

Articolo 3.

Il termine per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, già prorogato al 30 giugno 1978 dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Entro sessanta giorni da tale data dovranno essere versate le eventuali rimanenze attive della gestione stralcio alla Regione Friuli-Venezia Giulia che subentrerà anche nel completamento degli adempimenti connessi con gli impegni già assunti in ordine a contratti in corso di attuazione alla data del 30 giugno 1978.

I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono trasferiti in proprietà alla Regione Friuli-Venezia Giulia ad eccezione di quelli assegnati dal commissario straordinario ai Ministeri dell'interno e della difesa.

Per la manutenzione dei prefabbricati trasferiti alla Regione ai sensi del precedente comma, la stessa potrà utilizzare le somme assegnatele dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.